

# TI\_GERICHTE 60.2023.75 vom 19. August 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-08-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2023.75](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2023.75)

FR: TI\_GERICHTE 60.2023.75 du 19 août 2024

IT: TI\_GERICHTE 60.2023.75 del 19 agosto 2024

## Erwägungen

### E. 1

CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

### E. 2

per appropriazione indebita, amministrazione infedele, infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale ed ogni altro reato in relazione alla gestione della società.

#### E. 2.2.1

Sono parti, in applicazione dell'art. 104 cpv. 1 CPP, l'imputato (lit. a), l'accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c). Ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 7B\_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa ( DTF 148 IV 256 consid. 3.1.; 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; decisione TF 6B\_588/2022 dell'8.5.2023 consid. 2.1.1.; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2). L'aspetto centrale è la lesione diretta degli interessi giuridicamente protetti dell'interessato (messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076). Secondo la giurisprudenza è infatti ininfluente l'esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; decisioni TF 1B\_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B\_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b). La riparazione di un eventuale danno è irrilevante per la veste di danneggiato (BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 23; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b). Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi, l'interessato non può essere reputato danneggiato (DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; decisione TF 7B\_376/2023 del 22.4.2024 consid. 3.1.; BSK StPO – G.

MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).

### **E. 2.2.2**

Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare (persona fisica o giuridica) dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56 ), ovvero il proprietario dei valori patrimoniali (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; decisione TF 1B\_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56). Se il reato è commesso a pregiudizio del patrimonio di una persona giuridica, soltanto essa subisce un danno e può dunque essere ammessa quale danneggiata (decisione TF 7B\_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1. ).

### **E. 2.2.3**

Gli azionisti (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; decisione TF 7B\_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1. ; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28/56; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 5; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. ed., n. 685; Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7), i soci di una società a responsabilità limitata (decisione TF 6B\_1374/2020 dell'11.3.2021 consid. 2.2.), l'avente diritto economico ed i creditori (decisione TF 7B\_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.) di una società a danno della quale è commesso il reato non sono lesi direttamente. Il suo amministratore non è leso dai reati a pregiudizio della società medesima (BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 31 ).

### **E. 2.2.4**

Il danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con un'azione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta l'art. 118 cpv. 1 CPP ( BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss. ), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B\_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).

### **E. 2.3.1**

Si è detto che con esposto 1/3.3.2023 RE 1 e RE 2 – asseritamente azionisti di minoranza della \_\_\_\_\_ in liquidazione – hanno denunciato/querelato PI 1 e PI

### **E. 2.3.2**

Con pronuncia 623/2023 del 10.3.2023 il pubblico ministero ha decretato il non luogo a procedere in ordine all'esposto di data 1/3.3.2023. Ha negato a RE 1 ed a RE 2 la qualità di accusatori privati nel procedimento penale in difetto di un danno diretto. Era infatti manifesto che la sola diretta danneggiata potesse essere unicamente la \_\_\_\_\_.

### **E. 2.3.3**

Nel gravame (p. 5) i reclamanti rilevano che una lesione diretta dei loro interessi giuridicamente protetti potrebbe configurarsi in considerazione del fatto che, confrontata con una possibile sottrazione di cifra d'affari, l'autorità fiscale procederebbe, di regola, a riprenderla in capo a tutti gli azionisti noti. In replica (p. 3), aggiungono che essi sarebbero legittimati a censurare il decreto perché ne sarebbero stati i destinatari. Inoltre, in presenza

di ipotesi di reato perseguibili d'ufficio, sarebbe del tutto irrilevante la questione a sapere se essi possano, o meno, ritenersi parti lese.

#### **E. 2.3.4**

La legittimazione in applicazione dell'art. 382 cpv. 1 CPP per presentare reclamo presuppone, anche se si tratta di reati perseguibili d'ufficio, la qualità di parte. Veste, quest'ultima, che a sua volta implica – per quanto riguarda la qualità di accusatore privato (art. 104 cpv. 1 lit. b CPP) – un danno diretto, personale e attuale. Ora, i reclamanti, nell'esposto 1/3.3.2023, indicano che i fatti alla base della denuncia/querela “ (...) ruotano attorno alla gestione della società \_\_\_\_\_ (...) ” (p. 2), di cui essi sarebbero azionisti. Dalla lettura dell'esposto si evince chiaramente che la fattispecie di asserita rilevanza penale riguarderebbe la conduzione della predetta società: con riferimento al reato di amministrazione infedele, essi adducono in particolare che PI 2 avrebbe dovuto gestire e salvaguardare gli interessi pecuniari della società (p. 14) e che l'inchiesta penale avrebbe dovuto accertare se, con la sua condotta, egli abbia eventualmente sovrapposto i propri interessi personali a quelli della \_\_\_\_\_ (p. 15); con riferimento al reato ex LCSL, essi sostengono segnatamente che l'inchiesta avrebbe permesso di accertare se PI 2 abbia determinato la sottrazione e l'accaparramento di clientela del ristorante \_\_\_\_\_ a favore dell' \_\_\_\_\_ e se gli imputati abbiano eventualmente realizzato i presupposti del reato di concorrenza sleale a danni della \_\_\_\_\_ (p. 16); con riferimento in particolare al reato di appropriazione indebita, essi affermano che il reato si riferirebbe ad eventuali mancate registrazioni relative agli incassi derivanti dall'attività di ristorazione e/o ad irregolarità nelle operazioni legate alla tenuta degli inventari e ai pagamenti tramite twint (p. 17). E' manifesto, in queste circostanze, per stesso dire dei reclamanti, che soltanto la società \_\_\_\_\_ in liquidazione potrebbe, semmai, essere danneggiata da comportamenti di rilevanza penale degli imputati. I reclamanti, quali azionisti e/o creditori della società, sarebbero danneggiati solo indirettamente. Una persona giuridica mantiene peraltro la qualità di danneggiata anche allo stadio della liquidazione (BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 33). La circostanza che, secondo i reclamanti, confrontata con una possibile sottrazione di cifra d'affari, l'autorità fiscale procederebbe, di regola, a riprenderla in capo a tutti gli azionisti noti nulla muta a detto esito: si tratterebbe in ogni caso di un danno solo indiretto. La medesima conclusione si impone con riferimento al fatto – addotto nella triplice spontanea (p. 3) – secondo cui i denunciati/querelanti avrebbero di principio il diritto, nel quadro della procedura di liquidazione della società, a partecipare alla ripartizione del suo patrimonio (art. 745 CO), per cui – se gli imputati, con la loro condotta penalmente rilevante, avessero diminuito gli attivi della società – essi avrebbero un interesse concreto, attuale e pratico all'annullamento del decreto di non luogo a procedere: si tratterebbe comunque di un danno unicamente indiretto. Il fatto, poi, che i reclamanti abbiano ricevuto il decreto di non luogo a procedere è del tutto irrilevante per la loro legittimazione. Giusta l'art. 301 CPP, infatti, “ ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale (cpv. 1); il denunciante può chiedere all'autorità di perseguimento penale una conferma della denuncia presentata oralmente a verbale (cpv. 1bis, in vigore dall'1.1.2024); su richiesta, l'autorità di perseguimento penale comunica al denunciante se è avviato un procedimento penale e come lo stesso viene espletato (cpv. 2); il denunciante che non sia né danneggiato né accusatore privato non dispone di altri diritti procedurali (cpv. 3)”. Il denunciante in quanto tale non è di conseguenza una vera e propria parte al procedimento penale, fatto salvo il caso in cui egli sia danneggiato giusta l'art. 115 CPP e si costituisca

accusatore privato secondo l'art. 118 CPP (art. 301 cpv. 3 CPP) [decisione TF 6B\_139/2019 del 22.10.2019 consid. 3.1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 12; BSK StPO – C. RIEDO / B. BONER, op. cit., art. 301 CPP n. 21 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 104 CPP n. 19; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 301 CPP n. 3 s.]. Quale semplice denunciante egli, in applicazione dell'art. 301 cpv. 2 CPP, ha unicamente il diritto di sapere se è stato promosso il procedimento penale e come esso si è concluso (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 301 CPP n. 12). Il procuratore pubblico, con l'invio del decreto, si è limitato ad ossequiare quanto disposto dall'art. 301 CPP, come peraltro esplicitamente indicato nel decreto di non luogo a procedere (p. 3). Invio che non implica il riconoscimento della legittimazione a censurare la pronuncia 10.3.2023.

#### **E. 2.4**

RE 1 e RE 2 non possono essere ritenuti danneggiati giusta l'art. 115 cpv. 1 CPP, di modo che non possono costituirsi accusatori privati ed essere parti giusta l'art. 104 cpv. 1 lit. b CPP. Non sono dunque legittimati a contestare il decreto di non luogo a procedere 623/2023 del 10.3.2023.

#### **E. 2.5**

L'impugnativa, in queste circostanze, è irricevibile.

#### **E. 3**

Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF.

#### **E. 4**

Intimazione : Per la Corte dei reclami penali II  
presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.